

### Imposte sui redditi

#### Accertamento analitico

Per i redditi determinati in base alle scritture contabili, secondo l'articolo 39 del D.P.R. 600/1973, l'Ufficio procede alla rettifica se:

- ⇒ gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite;
- ⇒ non sono state applicate le disposizioni del TUIR;
- ⇒ l'incompletezza, la falsità e l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi, dalle dichiarazioni o ispezioni nei confronti di altri soggetti o da altri atti e documenti in possesso dell'Ufficio;
- ⇒ l'incompletezza, la falsità o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'Ufficio.

#### Accertamento analitico – induttivo

L'Ufficio può accertare maggiori redditi anche mediante utilizzo di presunzioni qualificate.

Invero, l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza di passività dichiarate è **desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.**

#### Accertamento induttivo

L'Ufficio può, in talune circostanze, determinare il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà:

- ⇒ di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti;
- ⇒ di avvalersi anche di presunzioni non qualificate.

L'accertamento induttivo è possibile quando:

- a) il reddito d'impresa non è stato indicato in dichiarazione;
- b) dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili obbligatorie ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore;
- c) le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ovvero le irregolarità formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili le scritture stesse;
- d) il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici.

## IVA

### Accertamento analitico

La normativa IVA ripercorre sostanzialmente i criteri esaminati ai fini delle imposte sui redditi.

In particolare, ai sensi dell'articolo 54 del D.P.R. 633/1972, l'Ufficio può procedere alla rettifica quando l'infedeltà della dichiarazione risulta dal:

- ⇒ confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri IVA;
- ⇒ controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti.

Può, inoltre, procedere alla rettifica indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità del contribuente qualora:

- ⇒ l'esistenza di operazioni imponibili per ammontare superiore a quello indicato nella dichiarazione;
- ⇒ l'inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni che danno diritto alla detrazione;

**risultati in modo certo e diretto, e non in via presuntiva, da verbali, questionari e fatture, dagli elenchi allegati alle dichiarazioni di altri contribuenti o da verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, nonché da altri atti e documenti in suo possesso.**

### Accertamento analitico-induttivo

Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte **anche sulla base di presunzioni semplici, purché questi siano gravi, precise e concordanti.**

### Accertamento induttivo

Anche ai fini IVA, in base all'articolo 54 del D.P.R. 633/1972 l'Ufficio può procedere all'accertamento dell'imposta dovuta indipendentemente dall'ispezione della contabilità e sulla base di presunzioni non qualificate, cioè non aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza.

Ai fini IVA l'accertamento induttivo è possibile quando:

- ⇒ il contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale;
- ⇒ risulta, attraverso il verbale di ispezione, che il contribuente non ha tenuto, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione i registri e le altre scritture contabili obbligatorie o anche soltanto alcuni di tali registri e scritture;
- ⇒ dal verbale di ispezione risulta che il contribuente non ha emesso le fatture per una parte rilevante delle operazioni ovvero non ha conservato, ha rifiutato di esibire o ha comunque sottratto all'ispezione, totalmente o per una parte rilevante, le fatture emesse;
- ⇒ le omissioni e le false o inesatte indicazioni o annotazioni accertate, ovvero le irregolarità formali dei registri e delle altre scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione, sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibile la contabilità del contribuente.

### ACCERTAMENTO SINTETICO

L'accertamento sintetico è previsto dall'articolo 38 del D.P.R. 600/1973 per la ricostruzione del reddito delle persone fisiche.

Infatti, l'ufficio può determinare il reddito complessivo netto del contribuente anche sinteticamente, sulla base:

- ⇒ del redditometro;
- ⇒ della spesa per incrementi patrimoniali.

Il maggior reddito accertabile deve essere superiore di almeno 1/4 rispetto a quello dichiarato.

### ACCERTAMENTO D'UFFICIO

L'ufficio, ai sensi dell'articolo 41 del D.P.R. 600/1973, procede con l'accertamento d'ufficio in caso di dichiarazione:

- ⇒ omessa;
- ⇒ nulla.

In tali ipotesi vengono utilizzati:

- ⇒ dati o notizie di cui l'Amministrazione finanziaria è in possesso;
- ⇒ altri elementi presuntivi, anche non gravi, precisi e concordanti.

### ACCERTAMENTO PARZIALE E INTEGRATIVO

L'accertamento:

- ⇒ **parziale**, ai sensi dell'articolo 41-bis del D.P.R. 600/1973:
  - è limitato ad alcuni redditi del contribuente;
  - non preclude ulteriori attività accertative.
- ⇒ **integrativo**, integra l'accertamento generale, nei casi di conoscenza di nuovi elementi.